

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, viste:

- le leggi n. 247/2012 e n. 113/2017
- la delibera del Consiglio dell'Ordine di Padova n. 037/2022 portante data 06 dicembre 2022;

determina

a) il numero dei componenti del C.P.O. dell'Ordine di Padova per il quadriennio 2023/2026, ai sensi dell'art. 28 co. 1 L. 247/12 e del regolamento per il C.P.O. di Padova del 29.10.2018, in numero di 7 (sette) di cui 6 (sei) elettivi;

b) lo svolgimento delle elezioni nei giorni:

- Lunedì 23 gennaio 2023 a Padova - Sala del Consiglio - dalle 12:00 alle ore 17:00
- Martedì 24 gennaio 2023 a Cittadella – Villa Rina, via Riva del Grappa, 89 – 35013 – Cittadella (PD) dalle ore 9:00 alle ore 14:00
- Mercoledì 25 gennaio 2023 a Monselice – Palazzo Tortorini – Piazza San Marco 1 – 35043 – Monselice (PD) dalle ore 9:00 alle ore 14:00
- Giovedì 26 gennaio 2023 a Padova - Sala del Consiglio dalle ore 9:00 alle ore 16:00
- Venerdì 27 gennaio 2023 a Padova - Sala del Consiglio dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

convoca

l'assemblea elettorale per il giorno 23 gennaio 2022 con inizio delle operazioni elettorali ad ore 12:00 nella Sede dell'Ordine in Padova, Palazzo di Giustizia, sala del Consiglio al piano secondo;

invita

i Colleghi interessati a presentare la propria candidatura individuale **a pena di irricevibilità entro le ore 12:00 del quattordicesimo giorno antecedente il 23.1.2023 a mezzo deposito presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Padova** di dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

rammenta che

1) hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;

2) sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;

3) gli avvocati componenti della Commissione e delle Sottocommissioni degli esami di abilitazione alla professione forense non possono candidarsi alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto;

4) l'incarico di componente del C.P.O. è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi;

5) ogni elettore potrà esprimere al massimo 4 (quattro) voti, con il limite interno di 2 voti a candidati del genere meno rappresentato, e, nel caso di indicazione di candidati di un solo genere, un massimo di due voti.

Padova, lì 12.12.2022

Il Presidente dell'Ordine di Padova
avv. Leonardo Arnau